

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 78

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **CRUCIANI, GRILLI ANTONIO, ROMEO, CALABRÒ, GONELLA GIUSEPPE, MANCO, DELFINO, SERVELLO,**

Presentata il 30 maggio 1963

Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per gli agenti e i rappresentanti di commercio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la proposta che ci onoriamo presentare al Parlamento intendiamo dare corpo e quindi sostanza normativa ad enunciazioni programmatiche da tutte le parti politiche e sindacali ritenute mature per diventare legge.

Ci riferiamo all'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per le categorie commerciali che recentemente hanno conquistato la mutua e cioè ai commercianti, agenti, rappresentanti di commercio.

Abbiamo partecipato a tutti i Convegni nazionali degli organismi che inquadrano gli agenti e rappresentanti di Commercio (U. I. A. R. V. E. P., F. I. A. R. V. E. P., U. S. A. R. C. I., F. N. A. R. V. E. P., F. N. A. A. R. C.), ed abbiamo constatato che prevale la tesi, già parzialmente accolta per la mutua (articolo 35 della legge del 27 novembre 1960 n. 1397), di appoggiare la previdenza all'E. N. A. S. A. R. C. O. che, costituito il 6 giugno 1939, si occupa della questione da più di vent'anni, in base all'articolo 12 dell'accordo economico collettivo del 30 giugno 1938.

L'E. N. A. S. A. R. C. O. ha operato in passato e vive attualmente in base ai seguenti strumenti:

1°) Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 30 giugno 1938;

approvato con decreto del Capo del Governo del 17 novembre 1938 n. 1784, *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1938 n. 273.

2°) Regolamento per la previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio del 5 gennaio 1939; approvato dal Ministero delle corporazioni con nota n. 16350/152/R del 1° maggio 1939.

3°) Riconoscimento giuridico e statuto dell'Ente, approvato con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1939 n. 215.

4°) Accordo 29 ottobre 1947 per la modifica dell'articolo 10 dell'Accordo economico collettivo 30 giugno 1938.

5°) Modifiche dello statuto, delibera del 15 novembre 1948 del commissario straordinario approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1949, n. 388 *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1949 n. 158.

6°) Accordo 15 maggio 1951 tra la Confcommercio e la F. N. A. A. R. C. per la modifica dell'Accordo economico e collettivo 30 giugno 1938;

7°) Accordo 14 gennaio 1953 tra Confindustria e F. N. A. A. R. C. per la modifica dell'Accordo economico e collettivo 30 giugno 1938.

8°) Nuovo regolamento dell'E. N. A. S. A. R. C. O. 26 marzo 1953, approvato con decreto ministeriale il 2 maggio 1953; *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 18 giugno 1953.

9^o) Modifiche all'articolo 11 del regolamento E. N. A. S. A. R. C. O. 16 dicembre 1954, approvate con decreto ministeriale 1 aprile 1955; *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1955 n. 100.

10^o) Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, stipulato il 20 giugno 1956 tra Confederazione generale dell'Industria italiana e la confederazione cooperativa italiana e F. I. A. R. V. E. P - F. N. A. A. R. C., Sindacato nazionale agenti rappresentanti viaggiatori e piazzisti (CISL), U. I. A. R. V. E. R. P.-U. S. A. R. C. I. e C. I. S. N. A. L..

11^o) Disposizioni regolamentari di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo economico e collettivo 20 giugno 1956, per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale redatta il 17 luglio 1957.

12^o) Accordo economico collettivo per la modifica dell'Accordo economico e collettivo 30 giugno 1938 stipulato il 13 ottobre 1958 tra la Confcommercio e la F. N. A. A. R. C..

13^o) Convenzione tra l'E. N. A. S. A. R. C. O. e la Confederazione generale italiana del commercio per l'accantonamento della indennità di scioglimento del contratto, stipulata il 5 febbraio 1959.

Attualmente la posizione dell'E. N. A. S. A. R. C. O. è consolidata dalla estensione dalla legge 14 giugno 1959, n. 741:

a) alle « Norme sul trattamento economico e normativo per gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese commerciali » pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 della *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1961, n. 51, decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, n. 1842;

b) alle « norme sul trattamento economico normativo per gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese industriali » pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1961, n. 76, decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961 n. 145.

Tra le finalità principali dell'Ente - a parte quelle facoltative concesse dalla legge del 27 novembre 1960, n. 1397 - principale rimane la previdenza. Attualmente beneficiano del sistema in atto oltre 80.000 iscritti.

L'aspirazione della categoria è quella di veder attribuita l'assicurazione obbligatoria all'E. N. A. S. A. R. C. O. a meno che - e non ci pare possibile - non si voglia distruggere l'Ente.

Un recente Convegno della categoria su questo argomento così si è espresso:

« Per quanto riguarda poi l'Istituto o Ente, cui affidare la gestione previdenziale degli agenti e rappresentanti, si deve tener presente che questa categoria è già inquadrata in un proprio Ente di previdenza, l'E. N. A. S. A. R. C. O., che ha oltre venti anni di vita e che, dopo molte traversie, ha raggiunto una consistenza patrimoniale abbastanza rilevante (oltre 14 miliardi al 31 dicembre 1958); ed una attrezzatura e organizzazione, conseguite col denaro della categoria, che lo mettono in grado di poter assolvere rapidamente, con poche ed accorte modifiche strutturali, a quel previdenziale effettivo che la categoria reclama da tanto tempo e per il quale manca soltanto uno strumento legislativo chiaro, preciso, completo, che risolva in modo definitivo l'aggrovigliata situazione creata dai non felici accordi economici ai quali deve essere ormai sottratto il problema previdenziale. Sarebbe quindi il *non plus ultra* dell'illogico e dell'irrazionale distaccare la categoria degli agenti e rappresentanti da tale suo Ente che costituisce già una base solida ed efficiente per la realizzazione del pensionamento di essa con attuazione immediata e secondo i più moderni criteri di socialità ».

C'è da rilevare in proposito che il Parlamento ha sostanzialmente affermato la volontà di tenere in vita l'E. N. A. S. A. R. C. O. quando ha previsto particolari attribuzioni per questo Ente con la legge del 27 novembre 1960 n. 1397. Ora il Parlamento non può che confermare tale sua posizione per la previdenza, che costituisce la fondamentale ragione di esistenza dello stesso E. N. A. S. A. R. C. O..

Con questa certezza ci permettiamo sottoporre agli onorevoli colleghi la seguente proposta di legge, che tende ad inserire nel sistema previdenziale gli agenti e i rappresentanti di commercio attribuendone i compiti all'Ente nazionale che la categoria si è creata da quasi venticinque anni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

In favore degli agenti e rappresentanti di commercio è istituita l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia ed ai superstiti.

ART. 2.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, indipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle parti e in conformità degli articoli 1742-1752 del Codice civile è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte o enti di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona; è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte o enti di concludere contratti in una determinata zona.

ART. 3.

La gestione dell'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia ed ai superstiti è affidata all'E.N.A.S.A.R.C.O., Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

ART. 4.

Le ditte e gli enti preponenti sono obbligati a iscriverne all'E.N.A.S.A.R.C.O. i propri agenti e rappresentanti di commercio entro 3 mesi dall'inizio del rapporto anche se costituito con carattere di prova o di provvisorietà.

ART. 5.

Le ditte o gli enti preponenti sono obbligati a versare all'E.N.A.S.A.R.C.O. con le modalità stabilite dall'articolo 6 i seguenti contributi:

a) lire 1.000 a carico delle ditte o enti preponenti, e lire 1.000 a carico degli agenti per ogni mese di rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale;

b) il 6 per cento delle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti di commercio, di cui il 3 per cento a carico di questi ultimi.

ART. 6.

I contributi di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 5 debbono essere versati all'E.N.A.S.A.R.C.O. entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno.

I contributi di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 5 debbono essere versati all'E.N.A.S.A.R.C.O. all'atto stesso della liquidazione delle provvigioni e, in ogni caso, al massimo ogni sei mesi.

ART. 7.

Le ditte mandanti che non provvedono ad effettuare le trattenute a carico degli agenti di volta in volta in sede di liquidazione delle provvigioni, perdono il diritto alla rivalsa.

ART. 8.

Per provvigione si intende ogni compenso corrisposto agli agenti e rappresentanti di commercio a qualsiasi titolo.

ART. 9.

I contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 5, il prelevamento di cui al 2° comma dell'articolo 10 ed il contributo dello Stato verranno accantonati in un fondo di solidarietà che dovrà essere utilizzato per garantire tra l'altro l'erogazione di una pensione la cui misura minima verrà fissata con regolamento di cui all'articolo 20.

ART. 10.

I contributi versati ai sensi dell'articolo 5, lettera *b*), verranno accantonati dall'E.N.A.S.A.R.C.O. in un apposito fondo previdenziale suddiviso per ogni singolo agente e in base al quale verrà corrisposta una pensione di invalidità, vecchiaia ed ai superstiti in relazione all'ammontare di ciascun conto individuale.

Da tale conto individuale ogni anno verrà prelevato un importo pari a 36.000 lire che verrà accantonato sul fondo di cui all'articolo 9.

ART. 11.

Gli agenti e rappresentanti, in base al regolamento di cui all'articolo 20, potranno godere del trattamento di previdenza al compimento del 60° anno di età, purché abbiano svolto la propria attività per almeno 15 anni continuativi o complessivi.

ART. 12.

All'iscritto colpito da invalidità che gli vieti in modo assoluto e permanente l'esercizio dell'attività spetta una pensione di invalidità in base al regolamento di cui all'articolo 20 purché abbia svolto l'attività di agente o rappresentante di commercio per gli ultimi tre anni antecedenti la data della riconosciuta invalidità.

ART. 13.

Le pensioni di invalidità e vecchiaia sono reversibili in favore dei superstiti indicati nel successivo articolo 14 secondo le aliquote previste dall'articolo 15.

Il matrimonio, la legittimazione e le adozioni avvenuti posteriormente alla data d'inizio del pensionamento di vecchiaia non danno diritto a pensione di reversibilità, tranne che per i figli legittimi anche se postumi. Danno invece diritto a pensione di reversibilità il matrimonio, la legittimazione e le adozioni avvenute posteriormente alla data d'inizio del pensionamento, nel caso di pensioni di invalidità.

ART. 14.

In caso di morte dell'iscritto spetta al coniuge superstite, ai figli legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati o adottivi, di età inferiore ai 21 anni, una pensione nella misura indicata nell'articolo seguente purché alla data dell'evento si riscontrino le condizioni previste dal precedente articolo 12 per l'erogazione della pensione di invalidità.

ART. 15.

La pensione ai superstiti è stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione prevista per il *de cuius* in caso di invalidità;

- 60 per cento per un superstite;
- 80 per cento per due superstiti;
- 90 per cento per tre superstiti;
- 100 per cento per quattro o più superstiti.

ART. 16.

Perdono il diritto a pensione

1°) il coniuge, quando passa a nuove nozze, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto:

2°) i figli e le figlie al compimento del 21° anno di età;

3°) le figlie quando contraggono matrimonio prima del 21° anno di età.

Il diritto a pensione del coniuge superstite è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa sua o per colpa di entrambi i coniugi.

Quando il superstite sia il marito, il suo diritto a pensione è subordinato alle condizioni che egli sia stato convivente a carico della moglie e che risulti inabile a lavoro generico in modo assoluto e permanente.

Nei casi in cui cessa il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote precedenti.

Per il diritto a pensione gli orfani inabili maggiorenni sono equiparati ai minorenni.

ART. 17.

Lo Stato concorre all'onere assicurativo con il contributo annuo complessivo di lire 1.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1963-64.

Per gli esercizi finanziari successivi il contributo dello Stato verrà stabilito su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Il contributo dello Stato di cui al 1° comma del presente articolo verrà iscritto nello stato di previsione della spesa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Allo stesso contributo si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio 1963-64 concernenti il fondo occorrente a far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

ART. 18.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 19.

Le ditte o enti che non ottemperino alle disposizioni della presente legge sono punite con ammenda da lire 50.000 a lire 250.000 per ogni agente o rappresentante per il quale non siano state rispettate le norme convenute negli articoli precedenti, e con la multa fino ad un massimo di lire 150.000 nei casi di recidiva. Essi inoltre dovranno versare all'E. N. A. S. A. R. C. O. a titolo di sanzione civile lire 50.000 per ogni agente e rappresentante

per il quale non siano state rispettate le norme di cui sopra. Il contravventore potrà essere ammesso ad offrire oblazione ai sensi dell'articolo 162 del Codice penale; in questo caso ferma la misura dell'oblazione nei termini del citato articolo, egli dovrà versare all'E. N. A. S. A. R. C. O. lire 50.000 per ogni agente e rappresentante.

ART. 20.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione dell'E. N. A. S. A. R. C. O. provvederà alla stesura del regolamento di attuazione da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 21.

I contributi versati dalle ditte o enti preponenti all'E. N. A. S. A. R. C. O. prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo economico collettivo 30 giugno 1938 e successive modificazioni, dell'articolo 11 dell'accordo economico collettivo 20 giugno 1956 e dell'articolo 4 dell'accordo economico collettivo 13 ottobre 1958 sono irripetibili per le ditte o enti preponenti in qualsiasi caso di risoluzione del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale.

ART. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.